



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice est**

dott. Cristiana Bottazzi - **Giudice**

nel procedimento n. 9/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Raimondi Paolo (cod.fisc RMNPLA69P26F918T), con l'avv. Marco Raimondi

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal Raimondi Paolo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Raimondi è lavoratore dipendente ed il suo sovraindebitamento deriva principalmente da due mutui contratti per l'acquisto di abitazioni, l'uno dei quali in solido con l'ex



convivente *more uxorio* Filipowicz Iwona Grazyna e l'altro in solido sempre con quest'ultima, oltre che con altri due soggetti. Anche la Filipowicz ha presentato separato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili per almeno euro 260.036,21 (che potrebbero ammontare sino al maggior importo di euro 510.036,21, qualora risultassero sussistenti debiti della società Sere sas di Raimondi Sergio e c, per la quale il ricorrente aveva prestato fideiussione sino all'importo di euro 250.000,00: la circostanza sarà appurata a seguito della verifica dello stato passivo), a cui non può evidentemente far fronte mediante i suoi beni (autovettura del valore stimato di euro 5.700,00; somme accantonate dal datore di lavoro per euro 5.173,00 a seguito di pignoramento, che entreranno nella disponibilità del ricorrente a seguito dell'apertura della presente procedura; euro 1.103,00 giacenti sul conto corrente) ed il suo reddito (**euro 2.500,00** mensili circa tra stipendio e pensione di invalidità. Il tutto considerando che, per effetto dell'apertura della presente procedura, diverranno improcedibili le procedure esecutive presso terzi eventualmente pendenti e, se già concluse con l'assegnazione al creditore procedente della quota di stipendio mensile futura, tale trattenuta dovrà cessare a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata al datore di lavoro), da cui potrebbe essere ricavata una provvista ben inferiore al suddetto ingente debito;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (euro 2.100,00 mensili circa, di cui euro 890,00 da sostenere per spese



ordinarie e straordinarie nell'interesse dei due figli conviventi con la madre ed il residuo per per il proprio mantenimento), possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo calcolato su base mensile (ossia dividendo per 12 tutte le entrate percepite in un anno a titolo di stipendio, pensione di invalidità e ad ogni altro titolo sopravvenuto) di **euro 2.100,00**, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto opportuno precisare: a) che del patrimonio da liquidare dovranno far parte anche la giacenza esistente sul conto corrente Banco BPM (euro 1.103,00 secondo quanto indicato in ricorso), nonché le somme per euro 5.173,00 che il datore di lavoro aveva accantonato a seguito di pignoramento presso terzi e che dovranno essere invece corrisposte al ricorrente. Tali importi dovranno essere versati dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà immediatamente; b) non può essere esclusa dalla liquidazione l'autovettura Renault Clio tg. FK120DY potendosi solo, al fine di agevolare gli spostamenti nel corso della procedura, consentirne l'utilizzo da parte del ricorrente, con obbligo di consegnarla al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo programma di liquidazione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità competitive come per legge;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Raimondi Paolo (cod.fisc. RMNPLA69P26F918T)**, nato a Nogara (Vr) il 26.9.1969 e residente in Verona (Vr), Piazzale Olimpia, n. 54;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Daniele Lo Presti;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; in particolare ordina al ricorrente di versare immediatamente sul conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà: a) la giacenza esistente sul conto corrente Banco BPM (euro 1.103,00 secondo quanto indicato in ricorso), b) le somme per euro 5.173,00 che il datore di lavoro aveva accantonato a seguito di pignoramento presso terzi;
- 6) Autorizza il ricorrente a continuare ad utilizzare l'autovettura Renault Clio tg. FK120DY, con obbligo di consegnarla immediatamente al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo programma di liquidazione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità competitive come per legge;
- 7) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.100,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva presso il PRA quanto alla vettura Renault Clio tg. FK120DY. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (considerando anche quelli della fallita Sere sas a favore dei quali il ricorrente si era costituito fideiussore), ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà



essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; nel programma dovrà essere specificato anche il momento in cui si procederà alla vendita della vettura Renault Clio tg. FK120DY;
- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 3.2.2023



Il Giudice Est.
dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

